



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 9 DEL 26/02/2018

Oggetto: **ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
PER L'ANNO 2018**

L'anno **2018** il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio**, alle ore 18:30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell'art.51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

1	GOZZOLI	MATTEO	(SINDACO)	10	RICCI	ALBERTO
2	CASALI	ROBERTO	(PRESIDENTE)	11	MAGNANI	IGOR
3	DRUDI	MARIO		12	BUDA	ROBERTO
4	ZOFFOLI	BEATRICE		A	AMORMINO	LINA
5	BAIARDI	CRISTINA		A	BERNIERI	MAURO
6	GRASSI	DANIELE		13	TAVANI	ANTONIO
7	SENNI	ALESSANDRA		14	FATTORI	GIULIANO
8	SIRRI	MARIA RITA		15	CECCARONI	DANILO
9	NARDIELLO	GIUSEPPE				

Presiede CASALI ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti Assessori: GASPERINI MAURO, AMADUCCI ROBERTO, MONTALTI VALENTINA, MORARA GAIA.

Sono designati scrutatori i consiglieri: ZOFFOLI BEATRICE, GRASSI DANIELE, CECCARONI DANILO.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI);
- a decorrere dal 1° Gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, così come integralmente sostituito dall'art. 1, comma 14, lettera b) della L. 208/2015, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- La TASI a decorrere dal 1° Gennaio 2016 è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- L'art. 1, comma 682, della citata L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
  - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- L'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- L'istituzione della TASI lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, così come previsto dall'art. 1, comma 703 della L. 147/2013;

**Considerato che** la Legge 27/12/2013, n. 147, in materia di TASI, così come modificata ed integrata dalla L. 208/2015, prevede:

- All'art. 1, comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;
- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- All'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 23/12/2014, n. 190 (Stabilità 2015), che il Comune per il 2015, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 poteva determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 ed il 2015 l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
- All'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- All'art. 1, comma 678, a decorrere dal 1/01/2016, che "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento. Per gli

Immobili a canone concordato di cui alla L. 431/98 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;

**Visto** l'art. 1, comma 3, del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito con modifiche con L. 2/05/2014, n. 68, che ha previsto che siano esenti dal tributo TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), F9 ed i) del D. Lgs. 504/92;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 28 della L. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della L. 232 dell'11/12/2016 (stabilità 2017), prevede che anche per il 2017 e limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possano mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, prevede che il versamento della TASI venga effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 cioè in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno (applicando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente) e 16 dicembre, con la possibilità di eseguire un versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

**Richiamata** la propria precedente Deliberazione n. 57 del 30/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2015, che sono le seguenti:

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

**Visto** che dal 1° gennaio 2016 la TASI non si applica più all'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che pertanto in vigore di blocco delle aliquote e tariffe l'Ente può continuare ad applicare l'Imposta alle sole categorie sotto elencate:

- agli immobili rurali ad uso strumentale,
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Ritenuto** possibile stimare un gettito TASI 2018 di euro 50.000,00 con applicazione limitata agli immobili strumentali all'agricoltura con aliquota pari allo 0,1% e ai “beni merce” con aliquota pari allo 0,1%, il quale sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 0,95% dei costi seguenti servizi indivisibili, rilevati dai valori desunti dallo schema del Bilancio di Previsione 2018 - 2020, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 3 del 12/01/2018:

- Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa: euro 1.160.965,52;
- Polizia Municipale: euro 1.632.712,19;
- Manutenzione strade: euro 719.443,48;
- Manutenzione verde pubblico: euro 1.716.926,39;

**Considerato** quindi opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, confermare le seguenti aliquote per il Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI):

- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 (Aliquota IMU azzerata per legge)
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Aliquota IMU azzerata per legge)
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili;

**Preso atto** che ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera e) della L. 208/2015, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 e che è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della rata di saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998 alla data del 28 Ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998; in caso di mancata pubblicazione entro il citato termine del 28 Ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Preso inoltre atto** che sempre ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1, comma 688 della L. 147/2013 l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 60 del 8/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e che si intende implicitamente abrogato nelle parti in contrasto con la normativa vigente in materia di esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze;

**Dato atto che**, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili, resta tuttora valido il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato inoltre atto** che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. 147/2013 concernenti la IUC-TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161-170 della L. 27/12/2006, n. 296;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

**Visto** il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 5, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

**Richiamata** la nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica dei regolamenti concernenti i tributi comunali e delle delibere di approvazione delle tariffe;

**Richiamata** in particolare la Nota n. 4033/2014 del 28/02/2014 con la quale il Ministero delle Finanze ha impartito istruzioni per la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e regolamenti in materia di IUC;

**Richiamati** gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai dirigenti dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione n.14, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

- Con n.11 voti favorevoli e n.4 contrari (Buda, Fattori, Ceccaroni, Tavani), resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**Di approvare e confermare** per l'anno di imposta 2018 le medesime aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), vigenti nel 2017:

- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- Aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

**Di dare atto** infine che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L.

201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011 e previsto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 esclusivamente per via telematica ai fini della pubblicazione del sito informatico di cui al D.lgs. 360/1998.

=====

**PRESENTI** alla votazione dell'argomento in oggetto n.15 consiglieri.

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
CASALI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS